

Regolamento d'uso del marchio collettivo “HUMAN RIGHTS OBSERVED” (figurativo)

1. Il marchio collettivo “HUMAN RIGHTS OBSERVED” (figurativo)

Allo scopo di dotare le imprese private o della Pubblica amministrazione che rispettino e osservino i diritti umani all'interno della loro struttura e organizzazione, di uno strumento idoneo a garantire i loro consumatori e i fornitori di tale rispetto, il Sig. Carluccio Bonesso, residente in Via S. Giovanni Bosco, 4C – 37047 – SAN BONIFACIO (VR) C.F. BNSCLC46D09M118E, istituisce il marchio collettivo italiano “Human Rights Observed” (figurativo) (in seguito, marchio collettivo) raffigurato nell'Allegato al presente Regolamento d'uso (in seguito, Regolamento), le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Regolamento stesso.

2. Soggetti abilitati ad usare il marchio collettivo

L'uso del marchio collettivo è consentito alle aziende private o agli enti statali della Pubblica Amministrazione che rispettino i criteri e le linee guida stabilite dal presente Regolamento.

3. Requisiti richiesti alle imprese che richiedono l'uso del marchio.

I requisiti che le imprese richiedenti l'uso del marchio collettivo “Human Rights Observed” devono obbligatoriamente soddisfare sono i seguenti:

- a) L'impresa deve essere in regola ed operare nel proprio ambito imprenditoriale rispettando le disposizioni vigenti in materia di diritti umani di I, II, III e IV generazione (e loro eventuali futuri aggiornamenti, sviluppi e/o nuovi futuri documenti emanati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Stati ad essa appartenenti), menzionate, tra le altre fonti, nel preambolo alla dichiarazione del 1948 dei diritti umani in cui si dice: **“Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”**, oppure nella dichiarazione del diritto del fanciullo 1959 in cui si ripete: **“L'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nella interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi”**, oppure ancora nella Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, nella quale si raccomanda di **“adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne...”**, oppure ancora nella Dichiarazione di Rio del 1992, nella quale al principio 10 si enuncia che: **“Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in**

possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nella comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo.”;

- b) In particolare, l'impresa richiedente si obbliga quindi al pieno rispetto delle norme sui diritti umani che riguardano e coinvolgono parametri/aspetti quali, tra gli altri, il lavoro minorile, il lavoro nero, l'inquinamento ambientale nelle sue varie accezioni, la sicurezza di persone e cose in generale, le pari opportunità uomo-donna, il rispetto della donna, la contraffazione di prodotti, la contaminazione di prodotti (specie se destinati ad uso alimentare), l'igiene e la salute di persone ed animali nell'ambiente di lavoro, l'etica imprenditoriale, il riciclaggio, l'auto-riciclaggio e così via;
- c) L'impresa richiedente deve richiedere al Dott. Carluccio Bonesso, mediante formula scritta, la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto di utilizzare il marchio collettivo;
- d) L'impresa richiedente si impegna a comunicare al Dott. Carluccio Bonesso i dati della propria organizzazione in rapporto ai parametri di cui al precedente punto b), manifestando piena disponibilità allo stesso perché possa eseguire senza intoppi o difficoltà uno o più sopralluoghi presso lo stabilimento o gli uffici della richiedente durante la fase istruttoria di verifica dei requisiti.

4. Autorizzazione all'uso del marchio collettivo.

1. Il Dott. Carluccio Bonesso, previa richiesta dell'impresa interessata ad utilizzare il marchio collettivo, procede ad un'istruttoria per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 3, anche mediante uno o più sopralluoghi presso lo stabilimento o gli uffici dell'impresa richiedente, se ritenuti dallo stesso necessario. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Dott. Carluccio Bonesso concede all'impresa interessata l'uso del marchio collettivo alle condizioni stabilite nel presente Regolamento;

2. La concessione all'impresa richiedente all'uso del marchio collettivo in parola avverrà mediante l'apposizione della firma da parte del Dott. Carluccio Bonesso su un apposito modulo di conformità redatto allo scopo da quest'ultimo;

3. Il Dott. Carluccio Bonesso ha la facoltà di rintracciare, scegliere e formare almeno un soggetto terzo (persona fisica o giuridica, in seguito, identificata come "gestore") che seguirà direttamente, in nome e per conto del Dott. Carluccio Bonesso, la gestione operativa ed applicativa della fase istruttoria volta al rilascio dell'uso del marchio collettivo all'impresa richiedente e della successiva periodica verifica della continuità del rispetto da parte di quest'ultima dei criteri e principi (di cui al successivo punto 6) che hanno condotto in precedenza al rilascio del marchio collettivo;

4. Tale gestore agirà senza finalità di lucro, nello spirito di solidarietà sociale che contraddistingue il presente marchio collettivo;

5. Il Dott. Carluccio Bonesso comunicherà per iscritto, nella forma che riterrà più adeguata, alle imprese già autorizzate all'uso del marchio collettivo il nominativo dell'eventuale gestore designato;

6. Il Dott. Carluccio Bonesso (o il gestore da esso individuato) istituirà, manterrà ed aggiornerà un registro pubblico, reso anche ed eventualmente disponibile online, che conterrà l'elenco delle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'uso del marchio collettivo.

5. *Obblighi dei soggetti autorizzati*

1. L'impresa autorizzata all'uso del marchio collettivo si obbliga a richiedere ai propri fornitori di operare secondo le condizioni ed i criteri da essa rispettati per ottenere l'autorizzazione all'uso del marchio collettivo, ed in particolare deve richiedere un'attestazione o una certificazione che i propri fornitori rispettano i diritti umani – come specificatamente definiti ed individuati al punto b) del precedente articolo 3 – nel corso della loro attività imprenditoriale, in maniera tale da innescare un circolo virtuoso di diffusione della cultura del rispetto dei diritti umani nell'attività imprenditoriale, lavorativa e/o produttiva;

2. L'impresa autorizzata all'uso del marchio collettivo deve manifestare piena disponibilità ad acconsentire sopralluoghi presso il proprio stabilimento da parte del Dott. Carluccio Bonesso (o del gestore da questo individuato) per verificare periodicamente se l'impresa autorizzata continua a rispettare i criteri e principi di cui al punto 3 ed è meritevole di fregiarsi dell'utilizzo del marchio collettivo;

3. L'impresa autorizzata ad utilizzare il marchio collettivo dovrà versare una quota annuale fissa simbolica, destinata a coprire le spese di gestione, il cui importo verrà stabilito dal Dott. Carluccio Bonesso (o dal gestore da questo individuato).

6. *Verifiche sul corretto uso del marchio collettivo.*

1. E' compito del Dott. Carluccio Bonesso (o del gestore da esso eventualmente designato in futuro) verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese autorizzate all'uso del marchio collettivo, anche mediante sopralluoghi presso le medesime;

2. In tal senso il Dott. Carluccio Bonesso (o il gestore da esso eventualmente designato) potrà verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni per l'utilizzazione del marchio collettivo e l'osservanza degli obblighi da parte delle imprese autorizzate in conformità a quanto previsto dagli articoli 3-5.

7. *Sanzioni.*

1. E' compito del Dott. Carluccio Bonesso (o del gestore da esso eventualmente designato) accertare e sanzionare le violazioni delle condizioni per l'utilizzazione del marchio collettivo, così come di qualunque altro obbligo previsto nel presente Regolamento;

2. Nel caso in cui i controlli evidenzino degli inadempimenti del Regolamento, il Dott. Carluccio Bonesso procederà, nell'ordine, a richiamare per iscritto l'impresa autorizzata, applicare penali pecuniarie pari ad Euro 200,00 (duecento) fino alla sospensione temporanea e, infine, alla revoca definitiva dell'uso del marchio collettivo, con conseguente cancellazione dal registro pubblico dell'impresa cui è stato revocato l'uso del marchio collettivo.

8. *Allegati.*

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

9. *Modifica del Regolamento d'uso*

Il Dott. Carluccio Bonesso potrà apportare in qualsiasi momento modifiche al presente Regolamento, che saranno sottoposte al competente Ufficio e comunicate ai soggetti autorizzati all'uso del marchio collettivo dopo l'iscrizione delle intervenute modifiche nel registro.

Allegato

Descrizione fattura

Oggetto: ITALIA - Deposito in data 24
aprile 2013 della domanda di marchio
collettivo italiano n. VR2013C000348
HUMAN RIGHTS OBSERVED, classe 45, a nome
Bonesso Carluccio
Preparazione e deposito in data
24/04/2013 della domanda di marchio in
oggetto; pagamento delle tasse di
deposito; aggiornamento dati e scadenze
nel nostro database; relazione a cliente
(ns. preventivo del 4/04/2013).